



COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Tecnico tel. 0309697961 – telefax 0309966632

E-mail: servizitecnici@comune.carpenedolo.bs.it

www.comune.carpenedolo.bs.it E-mail: info@comune.carpenedolo.bs.it

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO (deliberazione C.C. n. 445 del 5/3/2004)

art. 1

Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.

La concessione e' rilasciata sotto l'osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. e del presente Regolamento.

art. 2

La Concessione non vincola in alcun modo e ad alcuna servitù l'Amministrazione Comunale, la quale ha facoltà di imporre nuove condizioni e di revocare la Concessione quando ricorrano giusti motivi. Se le nuove condizioni richiedessero una spesa, questa è a totale carico del concessionario.

Tanto durante l'esecuzione dei lavori, quanto in prosieguo, sarà sempre facoltà del comune, per esigenze di carattere pubblico, far eseguire quelle varianti che si riterranno opportune.

Le spese per gli eventuali spostamenti saranno a carico del concessionario come pure quelle dei ripristini del suolo pubblico secondo le modalità in seguito indicate.

art. 3

In caso di rinuncia della Concessione le opere non potranno essere rimosse senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, e, comunque, in caso positivo, con l'obbligo del perfetto ed immediato ripristino a carico del concessionario rinunciante.

art. 4

Ogni rottura del suolo pubblico, eseguita da privati o società pubbliche, dovrà essere preceduta da una richiesta scritta, in bollo, corredata dai disegni necessari, nella quale risulti precisata la località in cui dovranno eseguirsi le manomissioni, l'entità delle manomissioni e le dimensioni delle condutture, canali o manufatti in genere che si intendono collocare o costruire e la durata lavori.

La richiesta sarà evasa entro 10 giorni dalla data della richiesta stessa, precisando che i lavori dovranno essere iniziati entro 15 giorni dal rilascio della Concessione ed ultimati entro 3 mesi della data del loro inizio.

Eventuali ed eccezionali proroghe dovranno essere preventivamente definite con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Sulla richiesta dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.

Copia dell'autorizzazione allo scavo sarà rilasciata in bollo al richiedente previo deposito della cauzione di cui all'art.10 e diritti di segreteria aliquota base e conservata dallo stesso, anche in copia, nel luogo dei lavori, unitamente alla ricevuta di avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti, per i quali si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 5

Per interventi da realizzare da parte di Società di gestione dei servizi pubblici affidati direttamente dal Comune si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 con la condizione che la comunicazione scritta dovrà essere fatta 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.

In caso di lavori che comportano l'interruzione o modifica della circolazione stradale la richiesta dovrà essere inviata in copia al Comando Polizia Municipale il quale provvederà ad emettere apposita ordinanza come previsto dall'art. 15.

art. 5

Per la esecuzione di lavori urgenti, e interventi indifferibili in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità, fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche, reti telefoniche principali e reti fognarie, la Società interessata dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il pericolo e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (telegrafo, fax), dovrà obbligatoriamente dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all'Ufficio Tecnico, che al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di Legge.

La procedura di urgenza avviata dal concessionario senza che sussistano i presupposti sarà oggetto, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico, di penale ai sensi del presente Regolamento.

Le procedure di ripristino, comunicazione fine lavori e di collaudo in seguito ad esecuzione di lavori urgenti saranno soggette alle stesse prescrizioni per le manomissioni autorizzate.

art. 6

Nessuna manomissione potrà essere effettuata senza la preventiva Concessione rilasciata dal Comune.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato in forma scritta con almeno 24 ore di anticipo all'Ufficio Tecnico ed al Comando dei Vigili Urbani nonché alle Aziende erogatrici di pubblici servizi al fine di non interferire con servizi a rete già esistenti.

art. 7

Quando non sia diversamente prescritto la Concessione rilasciata dal Comune ha validità di 3 mesi e, trascorsi i quali, senza che siano stati iniziati i lavori, dovrà essere presentata una nuova domanda.

art. 8

I lavori di manomissione ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti preferibilmente da ditte specializzate.

art. 9

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, la loro ubicazione e consistenza è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta. Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata e applicate le disposizioni di cui all'art. 20.

art. 10

A garanzia del ripristino a regola d'arte del suolo pubblico manomesso eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento e prima del rilascio della Concessione il soggetto richiedente dovrà versare il deposito cauzionale al mq. sotto stabilito. Tale deposito sarà rimborsato nei termini di cui all'art. 18 in seguito agli adempimenti di cui all'art. 16 e 17. Periodicamente il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in caso di necessità, ad aggiornare con apposita determina gli importi cauzionali sotto citati.

Per le domande presentate da soggetti privati si applica l'importo unitario cauzionale di € 50,00 per metro quadrato di scavo con un minimo cauzionale di € 150,00.

In casi particolari, a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Tecnico Comunale, nella figura del Funzionario Responsabile, potrà indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione.

Per le domande o comunicazioni presentate da Enti, Consorzi, Aziende Speciali o Società di gestione dei servizi, dovrà essere presentata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a €. 25.000,00= (venticinquemila) per ogni anno solare.

In caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale ad €.100.000,00=(centomila), i Soggetti concessionari prima dell'inizio lavori dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati.

Le suddette cauzioni potranno essere costituite mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente rinnovabile di anno in anno fino allo svincolo da parte del Comune o libretto al portatore intestato al Comune di Carpenedolo.

Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all'U.T.C. comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o di cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati dall'art. 5 del presente Regolamento.

art. 11

La Concessione all'esecuzione dei lavori viene rilasciata al soggetto richiedente che è unico responsabile sia civilmente che penalmente di ogni eventuale sinistro o danno che potesse derivare alle persone o cose o dalla non perfetta sistemazione del piano viabile, escludendosi ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale e dei funzionari da essa dipendenti. Inoltre la Concessione è rilasciata fatti salvi impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto il Comune come ai terzi ed i poteri degli altri enti od organi preposti alla materia per effetto di disposizioni di legge, di regolamento o condizioni particolari.

art. 12

Il concessionario dovrà sistemare a proprie cure e spese tutti i servizi e manufatti pubblici e privati manomessi durante l'esecuzione delle opere.

art. 13

Il concessionario è obbligato a ripristinare a proprie cure e spese i segnali del traffico (stop, strisce bianche, spartitraffico, ecc.) sempre che tali segnali siano stati danneggiati a seguito di manomissione del suolo pubblico.

art. 14

Il concessionario dovrà usare la massima diligenza perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte.

art. 15

A cura del concessionario il luogo di esecuzione dei lavori dovrà essere opportunamente segnalato e dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada. Dovranno altresì essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere interrotto il transito veicolare e non è consentito mantenere scavi aperti durante le ore notturne. Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti su metà strada per volta e non dovrà essere iniziato lo scavo sulla seconda metà strada se prima non sarà stato ultimato il reinterro sulla carreggiata precedentemente scavata. Nel caso di strade ad unica carreggiata ed interne ai nuclei abitati l'interruzione della viabilità dovrà essere preventivamente richiesta e di conseguenza dovrà essere emessa apposita ordinanza di chiusura della strada.

art. 16

A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico Comunale procederà, non prima di 60 e non oltre 120 giorni dalla comunicazione scritta del termine dei lavori, al collaudo dei ripristini delle strade manomesse.

In caso di esito sfavorevole del collaudo, il concessionario dovrà provvedere, entro un termine fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al rifacimento del ripristino che dovrà essere ricollaudato.

Trascorso tale termine l'Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a far eseguire il ripristino a totale spese del concessionario, qualora questi non vi abbia provveduto o in caso di rifacimento ulteriormente incongruo, avvalendosi del deposito cauzionale per l'esecuzione dei lavori versato a titolo di garanzia.

In caso di interventi a carico di Enti, Consorzi, Aziende Speciali o Società di gestione dei servizi la cauzione depositata dovrà essere reintegrata all'importo originario

art. 17

Il concessionario sarà responsabile nei confronti del Comune di tutti i cedimenti che dovessero verificarsi, in conseguenza di lavori dallo stesso effettuati, anche dopo il collaudo eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al nuovo ripristino e si provvederà nuovamente alla formalità di cui all'art. 16 e il termine di cui all'art. 18 verrà ricalcolato.

art. 18

Le cauzioni di cui all'art. 10 saranno recuperate dai concessionari privati sei mesi dopo l'ultima dichiarazione favorevole di cui all'art. 16 del presente Regolamento previo svincolo definitivo da parte del responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le cauzioni devono comunque essere ritirate entro il periodo massimo di un anno dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento; decorso questo termine non saranno più rimborsabili e l'economista provvederà al versamento delle somme alla tesoreria comunale.

art. 19

Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada; per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.267/2000 introdotto dall'art.16 della Legge n.3/2003.

In tale ipotesi, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, agli effetti di cui all'art.13 della Legge n.689/1981.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 20

Per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione o in assenza di comunicazione di cui all'art. 4 e 5, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda a sanatoria allegando tutti i documenti previsti dall'art. 4 e il deposito cauzionale.

L'Ufficio Tecnico Comunale vista la domanda presentata si riserva di esprimere dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita di:

a) sanare l'opera applicando la penale prevista dall'art. 19;

b) dichiarare non sanabile i lavori eseguiti dal titolare della manomissione stradale nelle sotto elencate situazioni:

- nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità;

- nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione;

nei suddetti casi il titolare della richiesta, concessione o autorizzazione dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcuno compenso o indennizzo all'Amministrazione comunale.

art. 21

Il Comune di Carpenedolo si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale con le seguenti metodologie:

in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcuno preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di Polizia Municipale per i rilievi dei Legge previsti nel nuovo codice della strada e con il recupero in danno delle spese sostenute.

In caso di minore pericolo Il Comune. invierà specifica nota al concessionario che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato, trascorsi i quali, l'Ente è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento eseguito l'U.T.C. provvederà alla quantificazione dei costi affrontati e procederà alla notifica al Soggetto concessionario dell'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalle cauzioni o dalle fidejussioni. In caso di insufficiente copertura procederà con la richiesta diretta o a norma del regolamento comunale di contabilità per l'immissione a ruolo al titolo del concessionario.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE MANOMISSIONI ED I RIPRISTINI

1- STRADE CON MANTO IN ASFALTO

A) Incisione, con apposita attrezzatura, per garantire l'infermità dello scavo, senza intaccarne i bordi della pavimentazione bitumata. Scavo per la formazione del cassonetto stradale con profondità minima di 45 cm. dal piano strada finito con allontanamento del materiale di risulta.

B) Fornitura e stesa di idoneo nastro di segnalazione della condotta

C) Fornitura, stesa e cilindatura, con opportuna bagnatura, di misto naturale di cava per uno spessore minimo di 45 cm.

D) Fornitura, stesa e cilindatura di conglomerato bituminoso (condisco) per uno spessore minimo compreso di 10 cm. per tutta la lunghezza e larghezza della pavimentazione manomessa e a raso con la pavimentazione bituminosa esistente (da realizzarsi entro 7 giorni lavorativi dall'intervento previo controllo e riempimento giornaliero dello scavo onde evitare pericolosi avvallamenti).

Lo scavo dovrà essere continuamente monitorato e ripristinato per evitare pericoli alla circolazione.

E) Fresatura pavimentazione di cm 3, fornitura stesa e cilindatura di tappeto d'usura per uno spessore di cm. 3 compresso, previa stesura di emulsione acida bituminosa per ancoraggio alla base (da realizzarsi non prima di 30 giorni dalle prescrizioni di cui al punto D e non oltre 60 giorni).

F) Sulle strade aventi carreggiata di larghezza maggiore di m. 4, il tappeto d'usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata)

G) Sulle strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a m. 4, il tappeto d'usura dovrà essere steso sull'intero piano viabile;

H) Nel caso in cui lo scavo riguardasse il centro della strada, il tappeto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile.

I) In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di m. 3 per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata.

L) Per la realizzazione di pozzetti a fianco cinta, senza attraversamenti o tratti di scavo aggiuntivo, si procederà' come i punti A, B, C, D e E fino a 30 cm oltre lo scavo.

M) I chiusini e pozzetti dovranno essere di idonee dimensioni e del tipo in ghisa carrabile per mezzi pesanti.

2 - STRADE CON FONDO IN PORFIDO

A) Scavo per la formazione del sottofondo, spinto fino alla profondità di cm. 45 dal piano viabile finito;

B) Fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore di cm. 30;

C) Formazione di massetto in cls spessore cm. 10 per una lunghezza pari a quella dello scavo;

D) Fornitura e posa di cubetti in porfido di pezzatura identica all'esistente. La posa dovrà essere eseguita seguendo il disegno della pavimentazione originaria con la stesa di sottofondo di sabbia e cemento, la costipazione dei cubetti con idonea boiaccia e la pulizia con segatura (ove esistente)

3 - MARCIAPIEDI

A) Scavo per la formazione del sottofondo, spinto fino alla profondità di 30 cm. dal piano marciapiede finito;

B) Fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore di cm. 20;

C) Formazione di massetto in calcestruzzo, spessore cm.10 per una lunghezza pari a quella dello scavo;

D) (ove esistente) Fornitura, stesa e cilindatura di tappeto d'usura per uno spessore di cm. 2 compresso, per una lunghezza pari all'interno marciapiede;

4 - BANCHINE STRADALI

A) E' normalmente vietata la posa di tubazioni di qualsiasi natura nelle banchine stradali a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico lo scavo potrà essere eseguito in banchina a condizione che sia tenuto a distanza non inferiore a m. 0,50 dal bordo bitumato.

B) Le banchine stradali eventualmente interessate da manomissioni dovranno essere ripristinate secondo le seguenti prescrizioni.

Fornitura, stesa e cilindatura di misto naturale di cava per uno spessore di 30 cm.; Livellamento con moto livellatrice della sede viabile; Fornitura, stesa e cilindatura di stabilizzato fino al completamento della sede viabile;

5 - MANUFATTI STRADALI

A) Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione a perfetta regola d'arte, dei tombini pozzetti, attraversamenti ecc., eventualmente interessati dalle manomissioni, contestualmente all'esecuzione di lavori al ripristino della sede viabile.

6 - GIARDINI E AIUOLE

Qualora gli scavi avvengano in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.